

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**  
UFFICIO IV - Divisione II

LETTERA CIRCOLARE

Prot. n. 563206/2 Spec. gen.

Roma, 14/01/98

**OGGETTO:** Pagamento di analisi di laboratorio per la ricerca delle sostanze stupefacenti, su detenuti ed internati a seguito di ordinanze dell'Autorità giudiziaria o della Magistratura di sorveglianza.

Continua ad essere richiesto a questa Amministrazione il pagamento di analisi di laboratorio per la ricerca di sostanze stupefacenti (drug-test) su detenuti o internati eseguite presso le strutture delle Aziende sanitarie locali, a seguito di ordinanze concessive di permessi premio, di licenze o di misure alternative alla detenzione.

Si premette che i decreti concessivi di permessi

premio ai detenuti o di licenze agli internati ed le prescrizioni contenute nei programmi di trattamento dei detenuti semiliberi o affidati al servizio sociale hanno natura giurisdizionale. Si premette, altresì, che gli esami in questione hanno carattere medico-legale e non finalità di assistenza sanitaria e che, pertanto, il Servizio sanitario nazionale ne richiede legittimamente l'integrale pagamento.

Considerato che la spesa per l'esecuzione dei test clinici per la ricerca di cataboliti da sostanze stupefacenti non può essere fatta gravare sugli stanziamenti finalizzati all'assistenza sanitaria penitenziaria; rilevato, altresì, l'elevato importo della spesa complessiva, che non viene programmata ed ordinata dai centri di spesa responsabili di questa Amministrazione, si invitano le SS.LL. a rappresentare ai competenti Tribunali di sorveglianza (ed eventualmente alle Autorità giudiziarie interessate) che le spese conseguenti ai provvedimenti giurisdizionali con i quali si dispone l'esecuzione di drug-tests nei confronti di detenuti ed internati non dovranno essere rimesse a questa Amministrazione per la liquidazione ed il pagamento, ma potranno eventualmente essere imputate come "spese di giustizia" (cap.1589).

Restano a carico dell'Amministrazione penitenziaria le spese per i drug-tests nei confronti di detenuti ammessi al lavoro all'esterno, ai sensi dell'articolo 21 della L. 354/1975 e dei detenuti tossicodipendenti in regime di custodia attenuata, qualora previsti rispettivamente dal programma individualizzato di trattamento e dal contratto terapeutico sottoscritto dall'interessato.

Si assicuri.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO